

ACCORDO TRA IL GOVERNO E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud concordano con il Presidente della Regione Sardegna quanto segue.
2. Il contributo della Regione Sardegna alla finanza pubblica è stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
3. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
4. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito i predetti contributi posti a carico della Regione per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei contributi stessi; contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Il predetto contributo può essere altresì incrementato per un periodo limitato di una ulteriore percentuale non superiore al 10 per cento, nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico; contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.
5. A titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa relativamente alle entrate tributarie pregresse della Regione, lo Stato riconosce alla Regione un contributo di euro 412 milioni, da erogare in quote di euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ed euro 81 milioni per l'anno

2025. Lo Stato si impegna a svincolare entro l'anno 2019 l'importo pari ad almeno 76 milioni di euro in attuazione dell'art. 18-quinquies del decreto legge n. 148 del 2017.

6. Lo Stato riconosce, altresì, alla Regione un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da erogare in quote di euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033; ai relativi trasferimenti si procede a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della Regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 196/2009. Lo Stato riconosce, inoltre, l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, il cui riparto è in corso di perfezionamento; al relativo trasferimento alla Regione si procede a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
7. A decorrere dall'anno 2020, alle Province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente, determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e i contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo

precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

8. La Regione Sardegna si impegna a ritirare entro 20 giorni dalla data del presente Accordo tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo e, specificatamente, quelli pendenti dinanzi alla Corte costituzionale iscritti con i seguenti numeri di ruolo: Reg. ric. n. 32 del 2019 e Reg. ric. n. 87 del 2019 , dinanzi al TAR Lazio con iscrizione a Ruolo n. 6913 del 2018 e innanzi al Tribunale Civile di Cagliari iscritto a Ruolo n. 1670 del 2019. La Regione si impegna, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni.
9. La Regione si impegna ad approvare specifiche disposizioni volte a modificare, in coerenza con i termini del presente Accordo e in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2019, l'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2019 (Terza variazione di bilancio 2019-2021) e l'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019). Lo Stato si impegna a procedere al ritiro del ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Cagliari n. 194 del 2019 e dei ricorsi pendenti innanzi alla Corte costituzionale avverso l'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2019 (Terza variazione di bilancio 2019-2021) e l'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019), a seguito del rispetto da parte della Regione dei predetti adempimenti.
10. Con il presente Accordo si intendono concordemente attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del TAR Cagliari n. 194 del 2019, fatta salva ogni valutazione in merito alla trattativa sulla compensazione dei costi dell'insularità. Lo Stato e la Regione concordano di costituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo un tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità come enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi più

idonei alla loro rimozione in ossequio ai principi di uguaglianza, coesione territoriale e pari opportunità, previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

11. L'erogazione dei trasferimenti di cui ai punti 5, 6 e 7 è subordinata all'effettivo ritiro da parte della Regione di tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni di cui al punto 8 e all'approvazione di specifiche disposizioni regionali ai sensi del punto 9.

12. Il Governo si impegna ad approvare nella legge di bilancio 2020 le seguenti disposizioni legislative:

Art.

(Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali)

1. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze esecutive può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente. A seguito della formale comunicazione dell'erogazione del trasferimento di cui al periodo precedente, le quote del ripiano possono essere rimodulate, nei medesimi tre esercizi, in relazione all'esigibilità del trasferimento.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro per il Sud

Il Presidente della Regione Sardegna